

— condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo, contenente la lettera «e», per prodotti e servizi delle classi 9, 12, 18, 22, 25, 28 e 42 — domanda di marchio comunitario n. 6 220 421.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la Elite Licensing Company SA.

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: il marchio figurativo nazionale, internazionale e comunitario, contenente la lettera «e», per prodotti e servizi delle classi 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 32, 35, 38, 41, 43 e 44.

Decisione della divisione d'opposizione: rigetto dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: accoglimento parziale del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 2 ottobre 2012 — Heinrich/UAMI — Commissione (European Network Rapid Manufacturing)

(Causa T-430/12)

(2012/C 355/77)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Heinrich Beteiligungs GmbH (Witten, Germania) (rappresentante: avv. A. Theis)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 5 luglio 2012, procedimento R 793/2011-1;

— condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio figurativo, contenente l'elemento de-

nominativo «European Network Rapid Manufacturing», per prodotti e servizi delle classi 6, 7, 12, 17 e 42 — marchio comunitario n. 7 407 968.

Titolare del marchio comunitario: la ricorrente.

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la Commissione europea.

Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: il marchio figurativo rappresenterebbe un'imitazione dal punto di vista araldico dell'emblema europeo.

Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda di dichiarazione di nullità.

Decisione della commissione di ricorso: accoglimento del ricorso e annullamento della registrazione del marchio figurativo.

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera h), del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con l'articolo 6ter, paragrafo 1, lettera a), della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale.

Ordinanza del Tribunale del 26 settembre 2012 — Deutsche Telekom/UAMI — TeliaSonera Denmark (Nuance de magenta)

(Causa T-583/10) ⁽¹⁾

(2012/C 355/78)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 55 del 19.2.2011.

Ordinanza del Tribunale del 20 settembre 2012 — Western Digital e Western Digital Ireland/Commissione

(Causa T-452/11) ⁽¹⁾

(2012/C 355/79)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 305 del 15.10.2011.